

REGOLAMENTO (UE) N. 63/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2011

recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce che i piccoli costruttori e i costruttori di nicchia possano chiedere obiettivi di riduzione delle emissioni alternativi, in relazione al potenziale di riduzione delle emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli di ciascun costruttore, coerentemente con le caratteristiche del mercato per il tipo di autovetture prodotto.
- (2) Per determinare il potenziale di riduzione di ciascun piccolo costruttore occorre valutare il suo potenziale economico e tecnologico di riduzione. A tal fine è necessario che il richiedente fornisca informazioni dettagliate sulle proprie attività economiche e sulle tecnologie di riduzione di CO₂ impiegate nelle autovetture. Tra le informazioni richieste figurano dati che il richiedente può facilmente reperire e che non devono comportare alcun onere amministrativo aggiuntivo.
- (3) Affinché vi sia coerenza tra l'obiettivo di riduzione richiesto dai piccoli costruttori e dai costruttori di nicchia e per evitare di porre in una posizione di svantaggio i piccoli costruttori che riducono le loro emissioni specifiche medie di CO₂ prima del 2012, gli obiettivi per le emissioni specifiche di CO₂ per questi costruttori vanno determinati prendendo come valore di riferimento le emissioni specifiche medie del 2007. Se i dati sulle emissioni di tale anno non esistono, l'obiettivo deve essere determinato rispetto alle emissioni specifiche medie di CO₂ del primo anno civile successivo al 2007.
- (4) Per tenere conto dell'offerta limitata di prodotti di alcuni piccoli costruttori e del conseguente margine ristretto di manovra di cui essi dispongono per ripartire sul parco auto la riduzione richiesta, è opportuno che i richiedenti possano scegliere tra un unico obiettivo annuale per le emissioni specifiche per il periodo di deroga e diversi obiettivi annuali, che alla fine del periodo di deroga diano luogo ad una riduzione rispetto al valore di riferimento del 2007.
- (5) L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 consente a taluni costruttori di nicchia di avvalersi di un obiettivo alternativo per le emissioni specifiche, costituito da una riduzione del 25 % rispetto alle emissioni specifiche medie di CO₂ nel 2007. Qualora per l'anno 2007 non esistano informazioni relative alle emissioni specifiche medie di CO₂ di un costruttore, occorre stabilire un obiettivo di riduzione equivalente basato sulle migliori tecnologie di riduzione delle emissioni di CO₂ disponibili. Per individuare le migliori tecnologie di riduzione delle emissioni di CO₂ disponibili conviene applicare il rapporto tra la potenza massima e la massa del veicolo, che consente di distinguere le diverse caratteristiche del mercato per le autovetture di una determinata massa.
- (6) In seguito a una consultazione ufficiale con gli Stati membri e con le principali parti in causa, tra cui l'associazione dei costruttori automobilistici europei (ACEA), giapponesi (JAMA) e coreani (KAMA), e la European Association of Small Volume Manufacturers (ESCA), è stato stilato un elenco dei costruttori e delle loro emissioni specifiche medie di CO₂ nell'Unione nel 2007, allo scopo di offrire ai piccoli costruttori e a quelli di nicchia dei valori di riferimento chiari cui attenersi per fissare gli obiettivi per le emissioni specifiche.
- (7) È opportuno che determinate informazioni contenute nella domanda di deroga non siano accessibili al pubblico, nel caso in cui la loro divulgazione possa pregiudicare la tutela degli interessi commerciali, in particolare le informazioni sulla pianificazione della produzione, i costi previsti e gli effetti sulla redditività dell'impresa. Le decisioni che autorizzano la deroga saranno pubblicate dalla Commissione in Internet.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento precisa le informazioni che i costruttori sono tenuti a fornire per dimostrare il rispetto delle condizioni necessarie per ottenere una deroga a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 o dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009.

⁽¹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.